

CAMERA DEI DEPUTATI N. 6049

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BIONDI, CEROFOLINI

Presentata il 24 ottobre 1991

Adeguamento delle norme sulla disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 8 agosto 1991, n. 264, che ha disciplinato l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, è intervenuta opportunamente per coprire un vuoto normativo lamentato da lungo tempo dagli operatori del settore. È una buona legge che merita, nel complesso, il plauso ed il riconoscimento che la stessa categoria interessata ha tenuto a manifestare attraverso la responsabile posizione assunta dalle associazioni maggiormente rappresentative in campo nazionale. Proprio da queste associazioni, però, è intervenuta una critica, in senso costruttivo, per alcuni aspetti della legge stessa; critica che merita un'attenta riflessione.

Non si discute la portata globale della disciplina e, per tale motivo, si comprende anche il perché siano potuti sfuggire al legislatore alcuni aspetti particolari nel momento in cui ha ritenuto di dover emanare una buona legge.

Una lettura attenta, infatti, più tecnica se si vuole, fatta da esperti del settore, ha evidenziato quelle anomalie e incongruenze che potrebbero vanificare gran parte dell'auspicato risultato finale.

Poiché i tempi per la messa in pristino dei provvedimenti delegati danno sufficiente respiro, è il caso di intervenire con tempestività, ancora in sede legislativa, per gli aggiustamenti opportuni al fine di ottenere un prodotto normativo a regime veramente perfetto.

È solo per il motivo che ha valenza più tecnica che politica che ci permettiamo di invitare il Parlamento a rivedere alcuni aspetti della norma approvata recentemente e, comunque, non ancora applicata per quei tempi fisiologici previsti dalla stessa e tuttora vigenti.

Alcuni adeguamenti, così come sono presentati in questa proposta, conferirebbero alla legge n. 264 del 1991 una quasi perfezione come strumento legislativo.

Non vi è, pertanto, in questa proposta nessun motivo polemico nei confronti del legislatore al quale dobbiamo il riconoscimento di aver ben operato. Trattasi solo di un motivato e giustificato intervento per far decollare un provvedimento d'interesse così vasto senza provocare reazioni di legittima opposizione.

Poiché, si ribadisce, siamo ancora nei tempi contemplati dalla legge stessa per varare i provvedimenti delegati da parte degli organi amministrativi, con un atto di buona e concreta volontà possono essere apportati gli aggiustamenti che si propongono e che si esplicitano nei tre articoli del testo.

L'articolo 1 esamina l'aspetto della sfera di applicazione della legge n. 264 del 1991. Risulta chiaramente al riguardo che è sfuggito al legislatore che tra le attività del settore finora autorizzate con licenza rilasciata ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, c'è anche quella che contempla la certificazione per conto terzi. Se anche questa normale e comune attività di agenzia non rientrasse nella disciplina della legge n. 264 del 1991, e, invece, per pura omissione tecnica, come purtroppo è accaduto, rimanesse ancora soggetta all'autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza ai sensi del citato articolo 115, si stravolgerebbe veramente lo spirito della legge innovativa che trasferisce alla competenza dell'autorizzazione amministrativa ciò che per il passato era prerogativa dell'autorità preposta al rilascio di licenza. Riteniamo in questo punto che si sia trattato di semplice dimenticanza e con l'articolo 1, comma 1, della proposta si ritiene di poter colmare la lacuna.

Il comma 2 dello stesso articolo puntualizza a scanso di possibili equivoci una competenza che è già attribuita alle autoscuole così come disciplinate ed individuate dalla legge 18 marzo 1988, n. 111 (cosiddetta legge sulla patente europea), e dai successivi decreti attuativi. I numeri 1) e 7) della tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, richiamata alla tabella A della legge n. 264 del 1991, sono riferiti ad attività di esami per i quali l'assistenza, la consulenza nonché la certificazione trovano legittima collocazione nell'esercizio dell'attività dell'auto-scuola e, pertanto, vanno esclusi dalla competenza delle agenzie regolamentate in questa sede.

Con il comma 3 del medesimo articolo 1 si puntualizza la esclusività delle imprese e società autorizzate dalla provincia per lo svolgimento dell'attività disciplinata dalla legge n. 264 del 1991.

Infine, con il comma 4 si vuole garantire quel minimo di corretto rapporto di dante e avente causa nei casi di trasferimento dell'azienda-agenzia, salvaguardando in ogni caso il possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

Con l'articolo 2, al comma 1 si ritiene di dover ancora colmare una lacuna che è sfuggita al legislatore. È infatti ovvio che la disciplina regolamentata dalla legge n. 264 del 1991, relativa al rilascio di una ricevuta all'utente per la presa in carico di un documento riguardante un mezzo di trasporto o l'abilitazione alla guida, non può non comprendere anche le autoscuole che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 3 agosto 1990, n. 301, sono abilitate, tra l'altro, ad espletare tutte le pratiche necessarie per il conseguimento dell'idoneità alla guida e per il rilascio delle patenti, compresa la relativa certificazione nonché tutte le altre pratiche inerenti la patente di guida.

Con il comma 2 del medesimo articolo 2 della proposta, invece, si affronta un concetto meno rigido e pragmatico, ma altrettanto valido sul piano del contenuto, in materia di sanzioni per gli abusi posti in essere nel rilascio della ricevuta di consegna del documento di circolazione.

Non si ritiene valido il principio della massima condanna, stabilito dalla legge n. 264 del 1991, in assoluto, anche in presenza di una prima infrazione che può avere motivazioni di vario genere compresa quella della poca esperienza o dell'errore casuale che è oggettivamente individuabile, ma non necessariamente oggettivamente imputabile. È raro constatare che ordinamenti di qualsiasi tipo siano improntati all'applicazione immediata della massima pena per il trasgressore. La gradualità dell'esercizio di applicazione della sanzione ha anche funzione che supera concettualmente la pura e semplice punizione. Trattandosi, nella fattispecie, tra l'altro, di privare il cittadino del lavoro, sembra più ragionevole proporre che ci siano più gradi di rilievo dell'infrazione: almeno due di livello inferiore rispetto a quello della revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Il comma 1 dell'articolo 3 prende in considerazione coloro che vengono esclusi dalle attività disciplinate dalla legge n. 264 del 1991, pur avendo tutti i requisiti di esperienza e professionalità, per il solo difetto di non possedere titolo di studio di scuola media superiore.

Da un'indagine effettuata dalle organizzazioni di categoria risulta che almeno il 60 per cento degli attuali operatori rimarrebbe escluso dai benefici previsti dal comma 1 dell'articolo 10 della legge n. 264 del 1991 con una punta che raggiunge l'80-90 per cento per i vecchi titolari che operano da oltre un decennio.

Tale condizione discriminatoria rivela un qualche aspetto di irrazionalità e di arbitrarietà, giacché nessun diploma d'istruzione secondaria di secondo grado assicura la professionalità specifica che l'esame di idoneità tende ad accertare mediante prova scritta che verte su materie (disciplina della circolazione stradale, legislazione sull'autotrasporto, disciplina della navigazione, legislazione sul pubblico registro automobilistico, etc.) che,

per quanto consta, non costituiscono oggetto dei corsi scolastici preordinati al conseguimento di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Né vale invocare il puro e semplice livello culturale basato sul titolo di studio perché occorre far mente al livello di formazione e preparazione della vecchia « terza media », conseguita dalla stragrande maggioranza dei soggetti interessati al problema.

Appare più coerente e logico accantonare il discorso degli esami che non sono congeniali a tutti, ancorché preparati in materia, soprattutto per coloro che hanno raggiunto una certa età. Occorre invece garantire a tutti la possibilità di proseguire l'attività previa la frequenza obbligatoria di un corso di formazione e aggiornamento professionale. Si otterrebbe così il molteplice risultato di garantire il posto di lavoro, di qualificare gli operatori del settore a tutto vantaggio dell'utenza e della società e impedire che si attivino inutili e dannosi conflitti anche di carattere giurisdizionale.

Con il comma 2 del medesimo articolo 3 si vuole salvaguardare una professionalità acquisita da operatori che, pur non essendo titolari di licenza, hanno effettivamente svolto attività di consulenza, di assistenza e complementari in qualità, vuoi di dipendente stipendiato, vuoi in veste di collaboratore familiare. Trattasi, ovviamente, non del riconoscimento del diritto ad esercitare l'attività, ma del diritto ad acquisire l'attestato professionale di cui all'articolo 5 della legge n. 264 del 1991, previa frequenza del corso di formazione ed aggiornamento professionale già previsto per i titolari di agenzia.

Ancora nello stesso comma si provvede a garantire in forma esplicita a coloro che hanno i titoli riconosciuti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, l'attestato professionale di cui all'articolo 5 citato. Sarebbe altrimenti assurdo riconoscere il diritto alla titolarità dell'im-

presa senza attestato di riconoscimento professionale che è requisito essenziale richiesto nel contesto della legge.

Il comma 3 prevede una giusta possibilità di appello per coloro che si trovano nelle condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 10 della legge n. 264 del

1991 e che debbono sostenere una prova d'esame.

Infine, i commi 4 e 5 riguardano le direttive di principio che il legislatore dà per la organizzazione dei predetti corsi di formazione e aggiornamento professionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Ambito di applicazione
della legge 8 agosto 1991, n. 264).*

1. L'ambito di applicazione della legge 8 agosto 1991, n. 264, è esteso all'attività di assistenza e di consulenza nonché di adempimenti per il rilascio di certificazione per conto di terzi, autorizzata con licenza rilasciata dal questore, ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. Dalla sfera di applicazione della legge di cui al comma 1 sono escluse le attività di consulenza e di assistenza nonché gli adempimenti per le attività indicate ai numeri 1) e 7) della tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, che rimangono di competenza esclusiva delle autoscuole, così come individuate e disciplinate dalla legge 18 marzo 1988, n. 111, e dai relativi decreti di attuazione.

3. L'attività di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1991, n. 264, così come integrata e modificata dai commi 1 e 2 del presente articolo, è esercitata esclusivamente da imprese o società autorizzate dalla provincia.

4. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio di una autorizzazione in sostituzione di quella del trasferente che, contestualmente alla revoca di quest'ultima deve essere rilasciata previo accertamento nel richiedente dei prescritti requisiti.

ART. 2.

(Ricevuta di consegna del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida).

1. La norma di cui all'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264, è estesa alle attività previste dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 3 agosto 1990, n. 301, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 1990.

2. L'abuso nel rilascio della ricevuta come disciplinato al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 266, comporta, per le violazioni intervenute in un arco di cinque anni, salva in ogni caso l'eventuale responsabilità penale e civile, una prima sanzione di diffida; in caso di seconda violazione comporta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo da uno a tre mesi e, in caso di terza violazione, il provvedimento di revoca dell'autorizzazione medesima.

ART. 3.

(Disposizioni transitorie e di prima applicazione).

1. Coloro che non conseguono l'autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 10 della legge 8 agosto 1991, n. 264, per il solo difetto del possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, possono ottenere, a domanda, la medesima autorizzazione a condizione che attestino di aver frequentato un corso di formazione e aggiornamento professionale.

2. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264, coloro che ottengono l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, in applicazione del comma 1 del presente articolo conseguono contestualmente l'attestato di idoneità professionale di cui al medesimo articolo 5 della legge n. 264 del 1991.

Coloro che dimostrino con atti certi e documenti probanti di aver effettivamente esercitato, a qualunque titolo, presso agenzie o delegazioni degli Automobile club provinciali regolarmente autorizzate, per almeno cinque anni anche non consecutivi, purché compresi nell'ultimo decennio, l'attività disciplinata dalla stessa legge n. 264 del 1991, conseguono, a domanda, l'attestato di idoneità professionale di cui al citato articolo 5, a condizione che attestino di aver frequentato il corso di formazione e aggiornamento professionale organizzato per i soggetti indicati al comma 1 del presente articolo.

3. Nei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 10 della legge 8 agosto 1991, n. 264, i candidati all'esame di idoneità, potranno sostenere una prova d'appello, in caso di esito negativo della prima, nella sessione immediatamente successiva.

4. I corsi di aggiornamento professionale di cui ai commi 1 e 2, organizzati ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, sono effettuati a cura delle province e attuati d'intesa e con la collaborazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale.

5. Le modalità, i programmi e la durata dei corsi di aggiornamento professionale abilitanti ai titoli di cui ai commi 1 e 2 saranno stabiliti, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale, con decreto del Ministro dei trasporti da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.